

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA PREVENZIONE
N. 154 DEL 30.11.2005 e N. 1 DEL 10.01.2006

PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per i lavori di silvicoltura, sistemazione idraulico forestali e attività correlate svolte a norma di statuto dai lavoratori dipendenti di questa Amministrazione, per un importo stimato, messo a base dell'appalto, pari a euro 230.000,00, oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

L'intera fornitura, dettagliatamente descritta nell'Allegato "A", è suddivisa in due lotti da aggiudicarsi separatamente.

Le imprese possono presentare offerta per entrambi i lotti o anche per uno solo di essi.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate.

Non saranno inoltre consentite varianti nelle offerte oltre a quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

Art. 2
(Articoli della fornitura)

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nel elenco "allegato A" formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli articoli offerti, oggetto della fornitura, dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto nell'allegato succitato, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

Relativamente alla qualità degli articoli, la descrizione riportata nell'allegato A è da intendersi come requisito minimo degli articoli richiesti, verranno pertanto ammesse alla gara e valutate con i criteri di cui al successivo art. 7 del presente capitolato tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione appaltante si riserva l'opzione di richiedere eventuali aumenti quantitativi delle forniture, sino alla concorrenza di 2/5 della fornitura in appalto, entro presumibilmente n. 180 gg. dalla data di aggiudicazione o perfezionamento del contratto se successivo.

Sarà infine facoltà dell'Amministrazione richiedere piccole variazioni o adattamenti negli articoli aggiudicati al fine di ottenere un miglioramento qualitativo o estetico negli stessi senza che tali richieste comportino né sensibili aumenti nei costi, né variazioni rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

Art.3

(Specifiche Tecniche)

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs 402/98, le specifiche tecniche utilizzate nell' "allegato A" al presente capitolato per definire le caratteristiche tecniche dei beni oggetto dell'appalto, quando riferibili ad un marchio, brevetto, tipo ovvero ad una produzione determinata, sono da intendersi come indicative e potranno essere presentate per tali beni, proposte per articoli di caratteristiche equivalenti.

PARTE II

NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 4

(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente procedimento i seguenti documenti:

Capitolato speciale di gara - composto da 14 pagine;

Allegato A - Elenco e descrizione della fornitura – composto da n. 1 pagina

Allegato B - Modello per autocertificazione –composto da n. 4 pagine;

Allegato C - Modulo per la presentazione dell'offerta economica composto da n. 1 pagina.

Allegato D - Modulo di riepilogo dell'offerta tecnica.

Art. 5

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione -, sono le seguenti:

- I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e l'oggetto della gara, a sua volta contenente:
- II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura " offerta economica", contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell'allegato "C" predisposto dall'Ente;
- III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura " offerta tecnica ", contenente tutti i documenti relativi all'offerta tecnica soggetti a valutazione tecnica discrezionale, composta, a pena di esclusione, dalle seguenti parti:

Parte A) Modulo Allegato D, predisposto da questa Amministrazione, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato;

Parte B) una relazione tecnica che illustri caratteristiche e specificità degli articoli proposti, sviluppando in particolare i criteri riportati al successivo articolo 7, che costituiscono gli elementi per la valutazione qualitativa, la specificità e l'idoneità del materiale proposto all'utilizzo cui lo stesso è destinato, i criteri utilizzati per definire ed ottenere l'adeguato

livello di comfort degli equipaggiamenti proposti ed ogni altra informazione e/o documentazione utile a definire e valutare le caratteristiche di protezione, specificità, idoneità e comfort e, più in generale lo standard qualitativo dell'articolo;

Parte C) Dichiarazioni di Conformità (anche in copia fotostatica) di tutti prodotti offerti, redatte secondo le norme in vigore, allegando copia del relativo "Attestato di certificazione CE" ed eventualmente anche copia dei rapporti di prova relativi agli stessi articoli - A pena di esclusione vi dovrà essere piena corrispondenza tra i codici identificativi riportati nel prodotto, nella Dichiarazione di Conformità e nell'Attestato di Certificazione CE.

Qualora le certificazioni non comprendano l'intera gamma di taglie richiesta dall'Amministrazione, l'impresa dovrà produrre e inserire a corredo della presente parte di offerta, pena l'esclusione, una dichiarazione con la quale si impegna a certificare tutte le taglie prima della loro consegna. In nessun caso potrà essere richiesta proroga sull'esecuzione contrattuale per gli adempimenti relativi al rilascio delle certificazioni anche in caso di manifesto ritardo nel rilascio da parte degli organismi certificatori.

Parte D) Copia della Nota/e informativa/e relativa/e a tutti i prodotti offerti

IV. una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato " allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
- cauzione provvisoria, a garanzia della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo art. 12 del presente capitolato;
- dichiarazioni bancarie (da presentarsi in alternativa alle attestazioni di fatturato in merito alla capacità economica dell'impresa (c.f.r. successivo articolo 9)

V. In separato plico/plichi sigillato, con all'esterno l'indicazione dell'impresa concorrente e l'elencazione della campionatura presentata, dovranno essere inseriti i campioni degli articoli richiesti componenti il lotto/i per i quali viene presentata l'offerta.

La campionatura inserita all'interno del plico dovrà essere della misura 42;

La mancata, incompleta o irregolare presentazione della campionatura determinerà l'esclusione automatica dell'offerta.

Tale plico dovrà essere consegnato contestualmente alla consegna dell'offerta.

Il plico dovrà contenere un solo tipo campione per ogni articolo richiesto, pena l'esclusione.

I campioni presentati verranno restituiti alle imprese partecipanti ad aggiudicazione definitiva intervenuta, salvo per l'impresa aggiudicataria, alla quale il campione potrà venire restituito solo a seguito dell'intervenuto collaudo definitivo della fornitura.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 20.03.2006**; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del

mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana, in caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità, dovranno essere accompagnati da una loro traduzione effettuata o certificata dal relativo consolato o altro organismo pubblico in grado di attestarne la fedeltà di traduzione;

E) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 6

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto viene aggiudicato con procedura aperta, ai sensi dell'art. 9, lettera a) del D.lgs.358/92 così come novellato dal D.lgs. 402/98.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura, motivando in tal caso adeguatamente il provvedimento.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 7

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b, del D.Lgs. succitato.

A tal fine, la commissione, all'uopo nominata per le valutazioni dell'offerta, terrà conto dei seguenti criteri:

A) PREZZO: 55/100

Ferma restando l'applicazione dell'istituto dell'offerta anomala in applicazione del successivo art. 11 del presente capitolato, per stabilire il punteggio da assegnare alle concorrenti in relazione al ribasso effettuato sull'importo a base d'asta si adotterà il criterio di proporzionalità in base alla seguente formula:

$$O : O_{min} = P_{max} : X \quad \rightarrow \quad X = O_{min} * P_{max} / O$$

dove i sopra descritti simboli sono da intendersi come **O min** offerta più bassa, **O** offerta esaminata, **Pmax** punteggio massimo, **X** punteggio attribuito all'offerta esaminata.

Alla concorrente che offre il miglior prezzo (**Omin**), verrà attribuito il punteggio massimo (**Pmax = 55 punti**).

B) QUALITÀ' DELLA FORNITURA: 45/100

I DPI offerti devono essere pienamente conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 e successive modifiche e integrazioni.

Il punteggio relativo alla valutazione della qualità non terrà conto delle caratteristiche minime previste dalla normativa vigente o a quelle richieste nell'allegato A, ma i punteggi verranno attribuiti in base alle migliorie apportate alle caratteristiche del dispositivo proposto, tenendo conto dei seguenti sotto criteri:

- 1.** Protezione e funzionalità del DPI, fino a punti 20;
- 2.** Comfort e adattabilità del DPI alle necessità dell'operatore, fino a punti 15;
- 3.** Qualità, resistenza, durata ed estetica del dispositivo proposto, fino a punti 10.

Per l'attribuzione dei punteggi, saranno presi in considerazione il campione, nonché la relazione, i certificati e la documentazione prodotta dall'impresa partecipante.

L'attribuzione dei punteggi ai contenuti degli anzidetti punti 1, 2 e 3 avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1.

La Commissione Tecnica ha, comunque, la possibilità di valutare, con prove di laboratorio, la rispondenza del D.P.I. con quanto richiesto dal Capitolato e con quanto dichiarato dalle offerenti. Qualora occorrente ai fini delle predette valutazioni, potranno essere richieste alle Ditte concorrenti fino a n. 5 dispositivi, nelle taglie ritenute idonee, per effettuare verifiche sul campo della interazione dispositivo di protezione/uomo.

Art. 8

(Raggruppamenti d'impresa e consorzi)

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (A.T.I.). L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 24.7.92. n. 358.

In caso di aggiudicazione, le singole imprese, facenti parte del raggruppamento, dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile, il quale deve essere presentato entro 7 giorni dalla eventuale comunicazione di aggiudicazione. Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento d'impresa ovvero sia presente in più raggruppamenti d'impresa.

Sono inoltre ammessi alla gara anche i Consorzi di cui all'art. 10 della legge 109/94 a cui verrà applicata la relativa disciplina.

I consorzi di impresa non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono, a pena di esclusione, indicare le imprese consorziate esecutrici.

In caso di partecipazione di un consorzio di imprese, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio o fornitura.

Le A.T.I. ed i consorzi di imprese dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

La percentuale di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che, effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. E' necessario infatti che la composizione, da presentarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% del servizio. Ogni impresa riunita/consorziata non potrà eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella a cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di candidatura (es. se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, potrà eseguire per esempio il 30% ma non il 31% del servizio).

Art. 9

(Capacità dei concorrenti)

a) CAPACITÀ GIURIDICA: Tutte le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento stabile o temporaneo, dovranno, pena l'esclusione, avere i seguenti requisiti:

a1) Iscrizioni nei registri professionali:

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per attività attinente l'appalto;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato 7 al D.lgs 358/92, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni.

Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

a3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;

a4) Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ovvero di non essere assoggettata agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/99.

b) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Le imprese partecipanti alla gara dovranno presentare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi è pari almeno a 2 volte la somma posta a base d'appalto, mentre il fatturato relativo alle forniture analoghe a quella oggetto della gara, e quindi relative alla fornitura di calzature antinfortunistiche, sempre con riferimento agli ultimi tre esercizi, è pari almeno alla somma posta a base dasta.

In alternativa l'Impresa partecipante potrà dimostrare la propria capacità economica con l'esibizione di n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da primari istituti di credito con la quale

gli stessi attestano l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto. Le dichiarazioni, contenute ognuna in busta sigillata direttamente dall'istituto dichiarante, dovranno essere inserite nel plico di presentazione dell'offerta secondo le modalità descritte al precedente articolo 4, punto IV. Pena l'esclusione, le dichiarazioni rese dall'istituto di credito dovranno fare espressamente menzione all'oggetto e al valore del presente appalto.

c) CAPACITA' TECNICA

Al fine della valutazione della capacità tecnica dei concorrenti verranno presi in esame i campioni dagli stessi presentati, nonché le eventuali certificazioni di conformità, gli attestati di certificazione CE e le relazioni agli stessi riferiti.

Art. 10

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 120 giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 11

(Anomalia delle offerte)

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 358/92 verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse alla gara, facendo salva la possibilità dell'Amministrazione di sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute comunque anormalmente basse.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, dell'avvenuta esclusione delle offerte anomale sarà data comunicazione alla Commissione della C.E.

Art. 12

(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore a mesi 6 dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, per un importo pari al 5% del lotto o della somma dei lotti per i quali viene presentata l'offerta. Il mero errore del calcolo dell'importo della cauzione, ovvero del periodo di sua validità, non comporta l'automatica esclusione dell'offerta, bensì l'obbligo per l'impresa partecipante di provvedere con la massima sollecitudine, e comunque entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di comunicazione dell'Amministrazione, a regolarizzare la garanzia prestata, pena l'esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Tale cauzione sarà svincolata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La cauzione può essere prestata mediante:

1) deposito provvisorio sul C/C bancario per Depositi Cauzionali n. 205405, intestato Ente Foreste della Sardegna, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria, Banca Nazionale del Lavoro, Via Vittorio Veneto, 09100 Cagliari;

2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, da produrre in una delle forme innanzi specificate, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo.

Art. 13 (Seduta di gara)

Le offerte saranno aperte il giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione dell'offerta, alle ore 10.00, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

Esaurito l'esame sulla documentazione di gara e sul possesso da parte delle imprese concorrenti dei requisiti per la partecipazione alla gara stessa, si procederà all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica, il contenuto dei quali, verrà rimesso, insieme ai campioni presentati, alle valutazioni di una commissione appositamente costituita che, in collegio perfetto e in seduta non pubblica, procederà all'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità dell'offerta secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Il plico contenente l'offerta economica verrà aperto solo una volta ultimati i lavori della succitata commissione.

All'apertura dell'offerta economica si procederà, in seduta pubblica alla quale verranno invitate tutte le imprese interessate. In apertura di tale seduta verrà data lettura del verbale dei lavori della commissione e dei punteggi attribuiti nella prima fase alle imprese partecipanti.

Art. 14 (Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'impresa aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 7 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara.

Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per l'eventuale esecuzione della fornitura al secondo in graduatoria, con rivalsa delle maggiori spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.

Si precisa infine che l'approvazione e l'esecutività del contratto, per quanto riguarda il solo Ente, è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni, nonché all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e dell'eventuale contratto e all'incameramento della cauzione, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.

In tutti i casi, le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa contraente che dovrà versarle nei tempi e nei modi che verranno comunicati con la stipula del contratto.

PARTE III OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 15

(Termini di consegna)

Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 90 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 19 del presente disciplinare.

Relativamente agli articoli confezionati a misura, le quantità per taglia verranno comunicate in sede contrattuale.

La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell'Ente.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 19 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione, .

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale per tali casi, determinerà l'incameramento della cauzione.

Art. 16

(Modalità delle consegne)

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Art. 17

(Luogo di consegna)

Le consegne dovranno avvenire nei locali magazzino delle 6 sedi dei Servizi Territoriali dell'Ente, di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio Pausania.

Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare in ogni sede, verranno comunicati con la stipula del contratto.

Art. 18

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione eventualmente indicata nel contratto.

La fattura potrà essere presentata per i prodotti consegnati e positivamente collaudati.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure o nella prestazione di servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 19

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penali quando:

effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;

si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;

effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;

non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del Responsabile del Servizio ovvero dal Responsabile del Procedimento sentito il parere del Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio e Appalti.

Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto all'ufficio per il controllo di gestione ed al Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio e Appalti.

Le imprese che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 5 giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

PARTE IV COLLAUDO DELLA FORNITURA Art. 20 (Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, nonché i requisiti espressi dai campioni e dai certificati e relazioni esibiti in sede di gara ed accettati dall'Amministrazione.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Ai fini delle suddette verifiche i collaudatori potranno prelevare, a campione, dei capi dalle forniture eseguite, i quali verranno inviati ad uno o più Organismi di Certificazione che provvederanno a testarne le proprietà espresse in sede di gara.

La scelta dei soggetti a cui far eseguire i suddetti test verrà effettuata esclusivamente dall'Amministrazione e non potrà venire comunicata all'aggiudicatario se non a verifiche concluse.

I costi per le suddette verifiche sono a carico dell'Ente, salvo il caso di risultato negativo di anche uno solo dei test, nel quale caso i costi saranno addebitati all'impresa.

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. Tali prodotti andranno in questo caso sostituiti entro il termine massimo di giorni 15.

Art. 21

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le fasi di produzione della fornitura.

Art. 22

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate.

Art. 23

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V NORME FINALI

Art. 24

(Controversie)

Le controversie insorte fra l'Ente e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone, di cui uno nominato da ciascuna parte e l'altro, di comune accordo, dagli arbitri.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli e fino alla pronuncia del lodo, per garantire le continuità delle forniture, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni, e nel qual caso il prezzo da pagarsi risulti maggiore di quello dovuto per contratto, la differenza è posta a carico dell'impresa.

Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il Foro competente è quello territoriale di Cagliari.

Art.25

(Norme regolatrici)

Il presente appalto è regolato in via graduata:

1. Dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti allegati e/o richiamati nello stesso;
2. Dal D.Lgs 358/92, dalle norme di contabilità dello Stato, dal D.M. 28 ottobre 1985 e dalle altre norme relative alla disciplina degli appalti fornitura per la Pubblica Amministrazione;
3. Dal codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;

Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 26

(Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori;

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in analogia a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 358/92;

Art. 27

(Privacy)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

f.to Antonio CASULA